



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
EVARISTO FELICE DALL'ABACO DI VERONA

## RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO ESTERI

### LA DIRETTRICE

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTO il DPR n. 132 del 28.02.2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;
- VISTO l'art. 2 della Legge 11 luglio 2002, n.148 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- VISTO l'articolo 38 del Decreto Legislativo 165 del 200;
- VISTO l'art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022;
- VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 17 ottobre 2025 e n. 7/8/25e del Consiglio di Amministrazione del 12/11/2025

### DECRETA

l'entrata in vigore dell'allegato Regolamento per il riconoscimento dei titoli di studio esteri.

La Direttrice  
M<sup>o</sup> Isabella Lo Porto  
*firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993*



Via A. Massalongo 2 - 37121 Verona  
Tel. 045 800 28 14 - 045 800 91 33  
[www.conservatorioverona.it](http://www.conservatorioverona.it) / [consrv@conservatorioverona.it](mailto:consrv@conservatorioverona.it) / PEC  
[conservatorioverona@bpec.it](mailto:conservatorioverona@bpec.it)  
cod. fiscale 80012500239

# REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI

## Art. 1 – Premesse

1. L'art. 2 della Legge 11 luglio 2002, n. 148 stabilisce che il riconoscimento accademico dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale le singole Istituzioni accademiche attribuiscono a un titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell'ordinamento italiano. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
2. In base alla Convenzione di Lisbona ratificata in Italia con la Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto nel nostro Paese il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.
3. Le autorità accademiche competenti possono:
  - riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Istituzione italiana (c.d. "riconoscimento diretto"). La procedura di valutazione si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza;
  - riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano (c.d. abbreviazione di corso).
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022 e dell'art. 38 comma 3.2 del D. Lgs. 165/2001, al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente della cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego.

## Art. 2 – Riconoscimento del titolo estero

1. Coloro che sono interessati a richiedere il riconoscimento accademico del titolo di studio conseguito all'estero sono invitati a individuare lo scopo per il quale si richiede il riconoscimento, facendo riferimento alla pagina dedicata sul sito del CIMEA Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche <https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli> per individuare il corrispondente iter amministrativo a seconda dello scopo del riconoscimento (studio, lavoro, accesso a concorsi pubblici, fini previdenziali, ecc.).
2. Coloro che sono interessati a richiedere il riconoscimento del titolo accademico estero per ottenere il corrispondente titolo italiano (Diploma accademico di I livello, diploma accademico di II livello) presso il Conservatorio di Verona sono tenuti a consultare l'offerta formativa del Conservatorio di Verona per verificare l'effettiva coincidenza dei percorsi accademici (esteri e del Conservatorio di Verona) in vista del riconoscimento completo o del riconoscimento parziale.
3. La procedura di riconoscimento ha una durata massima di 90 giorni dalla ricezione della domanda di riconoscimento accademico da parte del richiedente.
4. Entro tale termine la Direzione pro tempore nomina una Commissione come di seguito disciplinata.

### Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di riconoscimento dovranno essere trasmesse tramite PEC all'indirizzo [conservatorioverona@bpec.it](mailto:conservatorioverona@bpec.it) il format della domanda da compilare in tutte le sue parti unitamente alla seguente documentazione inviata tramite scansione PDF – non fotografata – ed in un unico file:

- a) diploma di scuola secondaria superiore. Se si è in possesso di un diploma di Scuola superiore di II grado italiano è sufficiente un'autocertificazione del titolo di studio;
- b) se si è in possesso di un diploma estero\* si rammenta che per l'accesso alla formazione superiore italiana è necessario possedere un titolo di studio conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità complessiva. Se si è in possesso di un diploma conseguito con meno di 12 anni di scolarità, per colmare gli anni di scolarità mancanti saranno utilizzati i criteri indicati dalle disposizioni ministeriali vigenti; pertanto, nel processo di riconoscimento accademico potranno essere oggetto di riconoscimento soltanto gli eventuali crediti/esami che non siano già stati utilizzati per colmare gli anni di scolarità mancanti;
- c) titolo accademico estero\* conseguito con allegata dichiarazione di valore oppure attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA. Nel caso di richiesta di riconoscimento di un titolo accademico di secondo livello l'interessato è tenuto ad allegare anche il titolo accademico di primo livello\*;
- d) piano di studi del titolo accademico estero di cui si richiede il riconoscimento in lingua originale con traduzione ufficiale e prova di autenticità (legalizzazione consolare o apostille), contenente il dettaglio degli esami sostenuti con i voti e le ore e/o crediti o in alternativa diploma supplement con prova di autenticità. Nel caso in cui il titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento sia un titolo di secondo livello, l'interessato è tenuto ad allegare anche il piano di studi del Corso accademico di primo livello con prova di autenticità o il diploma supplement con prova di autenticità;
- e) programma ufficiale degli esami sostenuti con timbro e firma dell'Istituzione accademica con traduzione fedele in lingua italiana o inglese (non è richiesta una traduzione ufficiale per questo documento, è sufficiente una traduzione effettuata direttamente dal richiedente).
- f) dichiarazione rilasciata dall'Istituzione accademica estera che ha rilasciato il titolo di studio attestante il sistema di votazione e la scala di votazione applicati corredato di traduzione fedele in lingua italiana o inglese. Se il sistema di votazione è dettagliato chiaramente all'interno del piano di studi o di altri documenti inseriti all'interno della domanda online non è necessario allegare un documento separato.

Una volta ricevuto l'assenso da parte dell'Istituzione di apertura della procedura, si dovrà procedere

- al versamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00;
- al versamento del contributo di € 300,00.

I contributi devono essere versati esclusivamente mediante il sistema di pagamento PagoPA collegandosi al seguente link: [SERVIZI ISIDATA - Generazione IUUV](#)

La procedura software GENERAZIONE IUUV PAGAMENTI SPONTANEI è fruibile con solo accesso SPID/CIE. Il richiedente dovrà inserire gli importi da versare rispettivamente in corrispondenza dei campi "Altro - altre tipologie di pagamenti" (€ 300,00) e "Bollo - Tipo particolare di carta valori usato come pagamento per la convalida di atti e documenti pubblici" (€ 16,00). La causale da indicare è: "Richiesta riconoscimento dei titoli di studio esteri"; la scadenza da indicare è la data di presentazione della richiesta. In caso di diniego del riconoscimento alcun rimborso è dovuto all'interessato.

\*documenti da presentare in lingua originale con traduzione ufficiale in italiano o inglese e prova di autenticità (legalizzazione consolare / apostille / attestato di verifica del CIMEA).

#### Art. 4 – Procedura di riconoscimento del titolo estero

La Direzione, o un Docente delegato, verificata la disponibilità di tutta la documentazione richiesta al precedente art. 3, convoca apposita commissione costituita da tre docenti afferenti al corso di studio per il quale viene chiesto il riconoscimento.

La commissione è presieduta dalla Direzione o da un suo delegato. La commissione si pronuncerà sul possibile riconoscimento del titolo accademico internazionale attraverso:

- il riconoscimento diretto del titolo e il rilascio del titolo italiano corrispondente;
- il rifiuto del riconoscimento se la Commissione competente riscontra delle lacune. In questo caso sarà consentito immatricolarsi al corso di studio di interesse presentando la domanda di abbreviazione di carriera.

#### Art. 5 – Esito della procedura

1. In caso di riconoscimento totale sarà rilasciato all'interessato un titolo accademico italiano previo pagamento del contributo per il servizio amministrativo di € 150,00.
2. In caso di riconoscimento parziale, l'interessato avrà la possibilità di iscriversi con abbreviazione di carriera al corso accademico per il quale ha chiesto il riconoscimento. Nel caso l'iscrizione comporti la frequenza di discipline individuali l'iscrizione può avvenire solo in caso di disponibilità di posti residui rispetto all'anno in corso e in seguito al superamento delle prove previste dai programmi per gli esami di ammissione, salvo specifiche deroghe espressamente indicate nel verbale di riconoscimento.
3. L'esito della richiesta di riconoscimento è valido solo in caso di iscrizione per quello specifico anno accademico.
4. Nel caso di sostanziali differenze nel piano di studi e nei percorsi formativi, la Commissione potrebbe valutare di non concedere alcun tipo di riconoscimento. In questo caso sarà comunicata la delibera contenente il diniego motivato al riconoscimento richiesto.

## MODULO DI RICHIESTA RICONOSCIMENTO TITOLI ESTERI

COGNOME \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROV. (\_\_\_\_) PAESE \_\_\_\_\_

TITOLO ESTERO CONSEGUITO (denominazione esatta) \_\_\_\_\_

---

ISTITUZIONE ESTERA CHE HA RILASCIATO IL TITOLO DI STUDIO \_\_\_\_\_

---

PAESE DOVE IL TITOLO E' STATO CONSEGUITO \_\_\_\_\_

ANNO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO \_\_\_\_\_

DURATA DEL PERCORSO DI STUDI CHE HA PORTATO AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

---

N° CREDITI CONSEGUITI NEL PERCORSO DI STUDI \_\_\_\_\_

SISTEMA DI VOTAZIONE UTILIZZATO NEL PAESE DOVE E' STATO CONSEGUITO IL TITOLO \_\_\_\_\_

Allego alla presente:

- documento di identità
- codice fiscale
- permesso di soggiorno
- diploma di scuola secondaria superiore
- titolo accademico estero
- dichiarazione di valore in loco (oppure attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA);
- titolo accademico di primo livello (nel caso di richiesta di riconoscimento di un titolo accademico di secondo livello)
- piano di studi del titolo accademico estero di cui si richiede il riconoscimento in lingua originale con traduzione ufficiale e prova di autenticità (legalizzazione consolare o apostille), contenente il dettaglio degli esami sostenuti con i voti e i crediti (o in alternativa diploma supplement con prova di autenticità). Nel caso in cui il titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento sia un titolo di secondo livello: piano di studi del Corso accademico di primo livello con prova di autenticità o il diploma supplement con prova di

autenticità;

- programma ufficiale degli esami sostenuti con timbro e firma dell'Istituzione accademica con traduzione fedele in lingua italiana o inglese;
- dichiarazione rilasciata dall'Istituzione accademica estera attestante il sistema di votazione e la scala di votazione applicati corredato di traduzione fedele in lingua italiana o inglese (se il sistema di votazione è dettagliato chiaramente all'interno del piano di studi o di altri documenti inseriti all'interno della richiesta non è necessario allegare un documento separato);
- ricevuta di pagamento di € 300,00 +€ 16,00 (bollo).  
In caso di diniego del riconoscimento non è dovuto alcun rimborso all'interessato  
In caso di riconoscimento totale del titolo, l'interessato dovrà versare, con le stesse modalità, il contributo per il servizio amministrativo di € 150,00

Firma

---